

# Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

## Modifica del 17 giugno 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2010<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 2002<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione:*

*In tutta la legge l'espressione «organo federale responsabile della protezione civile» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».*

### *Art. 5*                    *Compiti della Confederazione*

<sup>1</sup> D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l'intera Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

<sup>2</sup> Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale assicura il coordinamento della protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

<sup>4</sup> Esso controlla la collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza e disciplina la collaborazione nel campo dell'istruzione.

<sup>5</sup> Disciplina le modalità secondo cui le autorità e la popolazione sono allertate e allarmate in caso di pericolo imminente.

<sup>6</sup> Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

### *Art. 6 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>1</sup> FF 2010 5293

<sup>2</sup> RS 520.1

*Art. 10 lett. a*

La Confederazione:

- a. coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra:
  1. le organizzazioni partner della protezione della popolazione,
  2. la protezione della popolazione e l'esercito,
  3. la protezione della popolazione e i terzi;

*Art. 12 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.

<sup>3</sup> Chi è stato congedato dal servizio civile non è tenuto a prestare servizio di protezione civile.

*Art. 12a*          Esenzione di membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile:

- a. i membri del Consiglio federale;
- b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
- c. i membri dell'Assemblea federale;
- d. i membri dei Tribunali della Confederazione;
- e. i membri degli esecutivi cantonali;
- f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;
- g. i membri degli esecutivi comunali.

*Art. 19*

*Abrogato*

*Art. 21*          Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

*Art. 25a*          Durata dei servizi di protezione civile

La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33–37 non può superare complessivamente 40 giorni all'anno.

*Art. 27, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a, b e d, 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c, nonché 3*

Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:

- a. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;
- b. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;
- d. *abrogata*

<sup>2</sup> I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:

- a. in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o le zone limitrofe di Paesi confinanti;
- c. *abrogata*

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

*Art. 27a* Chiamata per interventi di pubblica utilità

<sup>1</sup> I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità:

- a. dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale;
- b. dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

<sup>2</sup> La durata complessiva degli interventi non può superare 21 giorni all'anno.

<sup>3</sup> La convocazione è inviata ai militi almeno 42 giorni prima dell'inizio dell'intervento.

<sup>4</sup> I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

*Art. 33* Istruzione di base

Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base di 14–21 giorni. Le persone cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un'istruzione complementare di 7 giorni al massimo.

*Art. 34* Istruzione dei quadri

<sup>1</sup> I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 21–28 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 14 giorni e dai Cantoni per 7–14 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

<sup>2</sup> I militi cui si prevede di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 7–14 giorni.

*Art. 35* Perfezionamento

<sup>1</sup> I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 14 giorni su un periodo di quattro anni.

<sup>2</sup> Durante lo stesso periodo, i militi secondo l'articolo 39 capoverso 2 possono essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di sette giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

*Art. 36* Corsi di ripetizione

<sup>1</sup> Dopo l'istruzione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di 2-7 giorni.

<sup>2</sup> I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 21 giorni di corso.

<sup>3</sup> I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 14 giorni di corso.

<sup>4</sup> I corsi di ripetizione possono essere effettuati anche in zone limitrofe di un Paese confinante.

*Art. 38 cpv.2*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

*Art. 39 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa istruisce i comandanti e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali.

*Art. 42 cpv. 3*

<sup>3</sup> I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri d'istruzione della protezione civile.

*Titolo prima dell'art. 43***Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme, materiale***Art. 43 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale unificato.

*Art. 43a*      Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi di protezione civile.

<sup>2</sup> D'intesa con i Cantoni, l'UFPP elabora raccomandazioni volte a garantire l'uniformità del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale.

*Art. 43b*      Sistema d'allarme acqua

<sup>1</sup> I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le installazioni edilizie necessarie.

*Art. 44**Abrogato**Art. 46*      Obbligo di costruire

<sup>1</sup> Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

<sup>2</sup> Il proprietario che costruisce un istituto o un ospedale deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

<sup>3</sup> I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

<sup>4</sup> I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

*Art. 47*      Gestione, contributi sostitutivi

<sup>1</sup> Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.

<sup>2</sup> I contributi sostitutivi di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.

<sup>3</sup> I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, stabilisce l'importo minimo e l'importo massimo dei contributi sostitutivi e disciplina l'utilizzazione degli stessi.

*Art. 48a*      Manutenzione

La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

*Art. 49*      Soppressione

<sup>1</sup> I rifugi possono essere soppressi dai Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce le condizioni; disciplina il rimborso dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.

*Art. 52*      Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

<sup>2</sup> Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno.

*Art. 53*      Enti ospedalieri

<sup>1</sup> Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.

*Art. 54*

*Abrogato*

*Art. 55 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev'essere garantito il numero minimo prescritto di posti letto.

*Art. 61, rubrica e cpv. 2*

## Regresso e indennizzo

<sup>2</sup> Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valer pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

*Art. 66a*          *Attribuzione a una funzione*

Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

*Art. 66b*          *Diritto di ricorso del DDPS*

Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.

*Art 67, rubrica*

Competenze e ricorso

*Art. 67a*          *Opposizione*

<sup>1</sup> Se rifiuta di assumersi la totalità o parte dei costi supplementari di cui all'articolo 71 capoversi 2 e 2<sup>bis</sup> o di versare il contributo forfettario di cui all'articolo 71 capoverso 3, l'UFPP deve motivarlo.

<sup>2</sup> Contro la decisione di cui al capoverso 1 può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

*Art. 68*          *Infrazioni alla legge*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;
- b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
- c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

<sup>2</sup> Nei casi di cui al capoverso 1, la pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.

<sup>3</sup> È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;
- b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

- c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;
- d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

<sup>4</sup> Nei casi di cui al capoverso 3, la pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

<sup>5</sup> Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l'interessato.

<sup>6</sup> Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

#### *Art. 69*            Infrazioni alle prescrizioni esecutive

<sup>1</sup> Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa. Nei casi gravi o in caso di recidiva l'autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi.

<sup>2</sup> La pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

<sup>3</sup> Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l'interessato.

#### *Art. 70 cpv. 2*

*Abrogato*

#### *Art. 71 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale e i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.

#### *Art. 72 cpv. 1, parte introduttiva, primo periodo, nonché cpv. 1<sup>bis</sup>, 3 e 5*

<sup>1</sup> Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile. ...



<sup>1</sup>*bis* Per organizzare i servizi d'istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. dati concernenti la salute;
- b. profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

<sup>3</sup> I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

<sup>5</sup> L'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS per eseguire i controlli.

*Art. 73 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2</sup>*bis* L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.

<sup>3</sup> L'UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema informatico centralizzato della protezione civile agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.

## II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività:

- c. hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

## 2. Legge federale del 6 ottobre 1966<sup>4</sup> per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

### *Art. 9*

#### *Abrogato*

### *Art. 14*

Obbligo dei proprietari e dei possessori

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale a prendere o a tollerare misure edilizie di protezione.

### *Art. 24*

Aliquote dei sussidi

<sup>1</sup> La Confederazione può versare sussidi pari al 20 per cento al massimo delle spese per misure diverse da quelle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s'avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

<sup>2</sup> Se riduce l'importo dei sussidi all'atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l'importo al momento della revisione della liquidazione finale, l'ufficio federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivarlo. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

## 3. Legge del 18 marzo 2005<sup>5</sup> sulle dogane

### *Art. 8 cpv. 2 lett. m*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:

- m. il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>4</sup> RS 520.3

<sup>5</sup> RS 631.0

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

30 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

